

PRESTAZIONI RISERVATE AI DIPENDENTI

1. BONUS A.P.A. (Anzianità Professionale Artigiana)

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Allo scopo di preservare la professionalità dei lavoratori acquisita nell'ambito dei processi produttivi, viene riconosciuta un'indennità a favore dei dipendenti che abbiano compiuto 8 anni di servizio continuativi presso la stessa impresa e successivamente dopo altri 4 anni.

MISURE DELL'INDENNITÀ E TRATTAMENTO FISCALE

L'indennità viene erogata nella misura una tantum pari ad €350,00 ed è **assoggettata a ritenuta fiscale alla fonte pari al 23%**, in quanto concorre a formare reddito assimilabile a quelli da lavoro dipendente. Nell'anno solare successivo alla liquidazione, sarà resa disponibile apposita CU.

CONDIZIONI

Il periodo di anzianità decorre dalla data di assunzione indicata in busta paga. Alla prima richiesta effettuata, sia il lavoratore che l'impresa devono avere una continuità di iscrizione e contribuzione di almeno 36 mesi. Qualora, per qualsiasi motivo, i versamenti non risultassero regolari, la prestazione sarà riconosciuta solo dopo la regolarizzazione del dovuto che comunque dovrà avvenire entro 30 giorni dall'apposita segnalazione. Per accedere al Bonus APA ai sensi del regolamento 2024, il lavoratore non deve aver fruito della medesima indennità prevista dai regolamenti EBAC, vigenti nei tre anni solari precedenti.

Non si ha diritto all'indennità, o si ha diritto parzialmente sino a concorrenza, se già nel corso dell'anno solare, si è fatto ricorso ad altre prestazioni che sommate superino l'importo di 1.000,00€.

PROCEDURE

La richiesta di indennità, va presentata su apposito modello da inviare a mezzo pec personale, oppure per il tramite di uno sportello territoriale dei sindacati CGIL CISL UIL, dopo la data di maturazione del periodo richiesto e comunque entro 90 giorni dalla data di maturazione del diritto.

(N.B. * Se il lavoratore dopo i primi otto anni, non ha richiesto la prestazione nei termini previsti ovvero 90 giorni, dovrà attendere la maturazione del quadriennio successivo.)

(Esempio: Il lavoratore è stato assunto il 20 Aprile 2016, i primi 8 anni maturano il 20 Aprile 2024, la prima domanda potrà essere inoltrata entro il 19 Luglio 2024 la seconda domanda entro il 19 Luglio 2028 se trascorsi infruttuosamente tali scadenze, la domanda successiva potrà essere presentata alla maturazione dei quadrienni successivi - 2032/2036 ecc).

Per richiedere il contributo deve essere allegata alla domanda:

- Copia documento di identità e codice fiscale del richiedente;
- Busta paga relativa al mese in cui si matura l'anzianità di 8 anni o quadrienni successivi;

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ

La prestazione, salvo esaurimento delle risorse annue stanziare da EBAC Calabria, sarà liquidata entro 30 giorni dalla domanda o dall'eventuale integrazione documentale, direttamente al lavoratore e al netto delle ritenute Irpef.

Viale Emilia, 100 - 88100 Catanzaro - Tel. 0961.760561 - ebacalabria@virgilio.it - www.ebac-calabria.it

2. INDENNITA' DI LICENZIAMENTO PER RIDUZIONE DEL PERSONALE

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

L'EBAC interviene con un sostegno a favore dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, che subiscono licenziamento per riduzione personale.

MISURE DELL'INDENNITÀ E TRATTAMENTO FISCALE

Il sostegno è pari ad euro 350 mensili, per un minimo di un mese e un massimo di 3 mensilità.

La prestazione è assoggettata a ritenuta fiscale alla fonte del 23%. Per il dipendente, nell'anno solare successivo alla liquidazione, sarà resa disponibile apposita CU.

CONDIZIONI

La prestazione è riconosciuta a condizione che nel periodo il dipendente non trovi altra occupazione. La stessa indennità non può essere riconosciuta a quei lavoratori dipendenti che hanno intrattenuto più rapporti di lavoro con la stessa impresa nell'arco degli ultimi 5 anni.

Il lavoratore deve avere una continuità e regolarità di iscrizione e contribuzione di almeno 12 mesi.

PROCEDURE

Per richiedere il contributo la domanda va presentata a mezzo pec personale o per il tramite di uno sportello territoriale delle Organizzazioni Sindacali CGIL CISL UIL dopo il 90° giorno dalla data di licenziamento e non oltre 120 giorni dallo stesso.

Alla richiesta di sostegno, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Documento di identità e codice fiscale del lavoratore;
- Ultime 2 buste paga;
- Lettera di licenziamento con motivazione "Riduzione del personale";
- Scheda lavoratore rilasciata dal centro per l'impiego;
- Dichiarazione per atto notorio del dipendente che non si è prestata attività lavorativa in qualsiasi forma nei tre mesi successivi al licenziamento.

Qualora la documentazione presentata venga ritenuta carente o comunque l'istruttoria della pratica richieda ulteriori approfondimenti, l'EBAC potrà richiedere ulteriori integrazioni, a cui il richiedente o il beneficiario dovrà dare riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, pena la decadenza della domanda.

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ

La prestazione, salvo esaurimento anticipato delle risorse annue stanziare da EBAC Calabria, sarà liquidata direttamente al lavoratore, entro 30 giorni dalla domanda o dall'eventuale integrazione documentale.

Viale Emilia, 100 - 88100 Catanzaro - Tel. 0961.760561 - ebacalabria@virgilio.it - www.ebac-calabria.it

3. CONTRIBUTO PER MALATTIA ONCOLOGICA

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

L'EBAC interviene con un sostegno a favore dei lavoratori dipendenti affetti da malattie oncologiche assenti dal lavoro per esigenze legate alla malattia stessa, da almeno 30 giorni.

MISURE DELL'INDENNITÀ E TRATTAMENTO FISCALE

Il sostegno è riconosciuto in misura "Una tantum" pari ad Euro 350,00 mensili per un massimo di 3 mensilità. In caso di frazioni del mese la prestazione sarà riproporzionata ai giorni effettivi di assenza indicati in busta paga, ad insindacabile giudizio di EBAC Calabria.

La prestazione ai sensi della risposta **Agenzia Entrate n. 24/2018**, così come ribadita anche dalla **risposta n. 463/2023 non è assoggettata a ritenuta fiscale.**

CONDIZIONI

Per accedere al contributo il lavoratore deve avere regolarità di iscrizione di almeno 6 mensilità.

PROCEDURE

Per richiedere il contributo, la domanda va presentata a mezzo pec per il tramite di uno sportello territoriale di CGIL CISL UIL, dopo il termine periodo di astensione dal lavoro e non oltre 120 giorni dal termine stesso. In caso di decesso la prestazione sarà liquidata al coniuge superstite.

Alla richiesta di sostegno, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Documento di identità e codice fiscale del dipendente;
- Buste paga da cui si evince l'astensione dal lavoro;
- Certificato medico attestante la patologia.

Qualora la documentazione presentata venga ritenuta carente o comunque l'istruttoria della pratica richieda ulteriori approfondimenti, l'EBAC potrà richiedere ulteriori integrazioni, a cui il richiedente o il beneficiario dovrà dare riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, pena la decadenza della domanda.

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ

La prestazione, salvo esaurimento anticipato delle risorse annue stanziare da EBAC Calabria, sarà liquidata direttamente al lavoratore, entro 30 giorni dalla domanda o dall'eventuale integrazione documentale.

Viale Emilia, 100 - 88100 Catanzaro - Tel. 0961.760561 - ebacalabria@virgilio.it - www.ebac-calabria.it

4. PREMIO ALLA NATALITÀ

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Contributo fisso una tantum riconosciuto ai lavoratori dipendenti iscritti, per ogni singola nascita, adozione o affidamento pre-adoattivo di un minore.

MISURE DELL'INDENNITÀ E TRATTAMENTO FISCALE

Il contributo viene riconosciuto nella misura una tantum di 350,00 euro (ad uno solo dei genitori se risultano essere entrambi iscritti). La prestazione economica **non rileva ai fini fiscali** non essendo inquadrabile in una delle categorie reddituali previste dall'art. 6 del TUIR (vedi risp Ag. Entrate n. 24/2018 e n 462/2023).

CONDIZIONI

Per accedere alla prestazione, il lavoratore deve avere una regolarità di iscrizione/contribuzione ad EBAC, di almeno 3 mesi e l'impresa deve avere regolarità di contribuzione negli ultimi 12 mesi; Non si ha diritto all'indennità, o si ha diritto parzialmente sino a concorrenza, se già nel corso dell'anno solare, si è fatto ricorso ad altre prestazioni che sommate superino l'importo di 1.000,00 euro.

PROCEDURE

La domanda va presentata su apposito modello da inviare a mezzo pec personale del lavoratore/datore di lavoro, oppure per il tramite di uno sportello territoriale dei sindacati CGIL, CISL o UIL, dopo la nascita/adozione del figlio ed entro 6 Mesi.

Per richiedere il contributo deve essere allegata alla domanda:

- Copia documento di identità e codice fiscale del richiedente;
- Certificato di nascita o documento attestante l'adozione;
- Autocertificazione attestante lo stato di famiglia.

Qualora la documentazione presentata venga ritenuta carente o comunque l'istruttoria della pratica richieda ulteriori approfondimenti, l'EBAC potrà richiedere ulteriori integrazioni, a cui il richiedente o il beneficiario dovrà dare riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, pena la decadenza della domanda.

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ

La prestazione, salvo esaurimento anticipato delle risorse annue stanziare da EBAC Calabria, sarà liquidata direttamente al lavoratore, entro 30 giorni dalla domanda o dall'eventuale integrazione documentale.

Viale Emilia, 100 - 88100 Catanzaro - Tel. 0961.760561 - ebacalabria@virgilio.it - www.ebac-calabria.it

5. INTEGRAZIONE AL REDDITO DEI LAVORATORI CON CONDIZIONI ECONOMICHE PRECARE

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Al fine di sostenere i lavoratori dipendenti con ISEE inferiore ad euro 7.500 e appartenente a nucleo familiare composto da almeno tre persone (coniugi e figli) l' EBAC riconosce un contributo integrativo biennale, in misura una tantum pari ad euro 250,00.

MISURE DELL'INDENNITÀ E TRATTAMENTO FISCALE

Il contributo viene riconosciuto nella misura una tantum di 250,00 euro ad uno solo dei genitori se entrambi iscritti. La prestazione economica rileva ai fini fiscali quindi soggetta a ritenuta fiscale del 23%. Per il dipendente, nell'anno solare successivo alla liquidazione, sarà resa disponibile apposita CU.

CONDIZIONI

L'indicatore ISEE preso a riferimento è quello relativo al modello ISEE rilasciato nell'anno solare in cui si presenta la domanda. Per accedere alla prestazione, il lavoratore alla prima domanda dovrà avere una regolarità di iscrizione anche nell'anno solare precedente la data di domanda; Non si ha diritto all'indennità, o si ha diritto parzialmente sino a concorrenza, se già nel corso dell'anno solare, si è fatto ricorso ad altre prestazioni che sommate superino l'importo di 1.000,00 euro.

PROCEDURE

La domanda va presentata su apposito modello da inviare a mezzo pec personale del lavoratore/datore di lavoro, oppure per il tramite di uno sportello territoriale dei sindacati CGIL CISL UIL, entro il 30 Giugno di ogni anno.

Per richiedere il contributo deve essere allegata alla domanda:

- Copia documento di identità e codice fiscale del richiedente;
- Copia modello Isee;
- Autocertificazione attestante lo stato di famiglia.

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ

La prestazione sarà liquidata, salvo esaurimento anticipato delle risorse annue stanziare da EBAC Calabria, direttamente al lavoratore, entro 30 giorni dalla domanda o dall'eventuale integrazione documentale.

6. CONTRIBUTO AI LAVORATORI CON FIGLI DISABILI

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Al fine di sostenere i lavoratori dipendenti con figli minori disabili, l' EBAC riconosce un contributo biennale "Una tantum" pari ad euro 250,00.

MISURE DELL'INDENNITÀ E TRATTAMENTO FISCALE

Il contributo viene riconosciuto nella misura una tantum di 250,00 euro ogni due anni, ad uno solo dei genitori se entrambi iscritti. La prestazione economica rileva ai fini fiscali quindi soggetta a ritenuta fiscale del 23%. Per il dipendente, nell'anno solare successivo alla liquidazione, sarà resa disponibile apposita CU.

CONDIZIONI

Per accedere alla prestazione, il lavoratore deve avere una regolarità di iscrizione/contribuzione anche nell'anno solare precedente la data di domanda;

PROCEDURE

La domanda va presentata su apposito modello da inviare a mezzo pec personale del lavoratore, oppure per il tramite di uno sportello territoriale dei sindacati CGIL CISL UIL, entro il 30 Giugno di ogni anno.

Per richiedere il contributo deve essere allegata alla domanda:

- Copia documento di identità e codice fiscale del richiedente;
- Copia di un documento attestante la disabilità oltre il 60% del minore;
- Autocertificazione attestante lo stato di famiglia.

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ

La prestazione sarà liquidata, salvo esaurimento anticipato delle risorse annue stanziare da EBAC Calabria, direttamente al lavoratore, entro 30 giorni dalla domanda o dall'eventuale integrazione documentale.

Viale Emilia, 100 - 88100 Catanzaro - Tel. 0961.760561 - ebacalabria@virgilio.it - www.ebac-calabria.it

7. CONTRIBUTO AI LAVORATORI SOSPESI PERCETTORI DI A.I.S. o A.C.I.G.S. EROGATO DA FSBA

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Al fine di sostenere i lavoratori dipendenti che sono stati sospesi e che risultano essere beneficiari di AIS o ACIGS erogata da FSBA, l'Ente riconosce un contributo pari ad euro 500,00 per anno solare nel caso in cui il lavoratore nel periodo di sospensione, non inferiore a 3 mesi consecutivi nell'arco dello stesso anno solare, svolge attività di volontariato presso Enti e associazioni no profit.

MISURE DELL'INDENNITÀ E TRATTAMENTO FISCALE

Il contributo viene riconosciuto nella misura una tantum di 500,00 euro. La prestazione economica rileva ai fini fiscali quindi soggetta a ritenuta fiscale del 23%. Per il dipendente, nell'anno solare successivo alla liquidazione, sarà resa disponibile apposita CU.

CONDIZIONI

Per accedere alla prestazione, il lavoratore deve aver svolto attività di volontariato durante il periodo di cassa integrazione e lo stesso dovrà essere attestato da apposita dichiarazione del soggetto ospitante. La prestazione di volontariato dovrà avvenire nei giorni feriali da Lunedì a Venerdì per almeno 4 ore giornaliere e almeno due giorni a settimana.

PROCEDURE

La domanda va presentata su apposito modello da inviare esclusivamente a mezzo pec personale o per il tramite di uno sportello territoriale dei sindacati CGIL CISL UIL, entro 60 giorni dal termine del periodo di cassa integrazione.

Per richiedere il contributo deve essere allegata alla domanda:

- Copia documento di identità e codice fiscale del richiedente;
- Copia di un documento attestante il servizio reso presso l'associazione con specifica delle mansioni e relativa copertura assicurativa infortuni oltre che attestazione dei giorni di volontariato prestati;

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ

La prestazione sarà liquidata, salvo esaurimento delle risorse annue stanziare da EBAC Calabria, direttamente al lavoratore, entro 30 giorni dalla domanda o dall'eventuale integrazione documentale.

8. SOSTEGNO ALLE GIOVANI COPPIE PER CANONE DI LOCAZIONE

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Al fine di supportare le giovani coppie di lavoratori dell'artigianato, viene riconosciuto un contributo una tantum, ai lavoratori iscritti di età non superiore ai 40 anni che hanno contratto matrimonio da almeno 12 mesi e che sono residenti in immobili in locazione.

MISURE DELL'INDENNITÀ E TRATTAMENTO FISCALE

Il contributo è concesso in misura una tantum una sola volta ed è pari ad euro 250,00. La prestazione economica rileva ai fini fiscali quindi soggetta a ritenuta fiscale del 23%. Per il dipendente, nell'anno solare successivo alla liquidazione, sarà resa disponibile apposita CU.

CONDIZIONI

La domanda può essere presentata una sola volta per nucleo familiare e da uno solo dei coniugi, nel caso entrambi siano lavoratori iscritti all' EBAC. Il requisito dei 40 anni deve essere soddisfatto dal soggetto richiedente la prestazione e non da entrambi i coniugi. Per accedere alla prestazione, il lavoratore deve avere una regolarità di iscrizione ad EBAC, di almeno 12 mesi; Non si ha diritto all'indennità, o si ha diritto parzialmente sino a concorrenza, se già nel corso dell'anno solare, si è fatto ricorso ad altre prestazioni che sommate superino l'importo di 1.000,00 euro.

PROCEDURE

Per richiedere il contributo la domanda va presentata a mezzo pec personale o per il tramite di uno sportello territoriale di CGIL CISL UIL. Alla domanda, oltre alla copia del documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente, deve essere allegata idonea documentazione attestante la spesa ovvero contratto di locazione registrato e attestazione di pagamento di almeno 12 canoni mensili. La domanda va presentata dopo il dodicesimo mese di locazione.

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ

La prestazione sarà liquidata direttamente al lavoratore, entro 30 giorni dalla domanda o dall'eventuale integrazione documentale.